



ISTITUTO SUORE FRANCESCANE
DELL' IMMACOLATA

“Regina Angelorum”

Via dei Georgofili, 39, 00147 Roma

Tel. 06/5412847 - Fax: 06/5411626

e-mail scuolareginangelorum@virgilio.it

sito: www.scuolareginaangelorum.it

CIRCOLARE

Alle famiglie

Al personale docente

OGGETTO: ASSENZE SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CIRC. DEL 16/09/2020: Certificazioni mediche per il rientro a scuola e “Comunicazione Preventiva” Assenze Programmate Alunni per motivi di famiglia (NON PER MALATTIA)

Per la gestione dei casi e dei focolai di SARS-COV_2 nelle scuole, se un alunno si sente male a domicilio o a scuola con febbre superiore a 37,5 °C o sintomatologia compatibile con il Covid -19, **in caso di diagnosi diversa da Covid -19, il Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020 indica il pediatra/medico di base** come figura competente al rilascio di opportuna attestazione per il rientro a scuola di un alunno poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

La nota della Regione Lazio Registro Ufficiale U. 0789903 del 14-09-2020 avente come oggetto “Covid-19: certificazioni mediche per assenza scolastica” richiama l'attenzione sulle disposizioni seguenti:

- **nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-COV-2 è sempre il pediatra/medico di base a certificare** per il rientro in comunità la guarigione, sulla base delle comunicazioni ricevute dal SISP dell'ASL competente;
- **se un alunno della scuola dell'obbligo si assenta per più di 5 giorni** la riammissione a scuola può avvenire a seguito **di presentazione alla scuola di idonea certificazione del pediatra/medico curante**, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 -Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale (art. 7) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.
- **le assenze nelle scuole dell'obbligo superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi dalla malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non richiederà ulteriore attestazione per il rientro in classe.**

Pertanto, nelle more della prossima riunione del Consiglio di Istituto che dovrà integrare le norme anti Covid, le disposizioni regolamentari relative alle assenze degli alunni, sono aggiornate come segue:

a) **Un alunno, prelevato da scuola dal tutore o che si sente male nel proprio domicilio e si assenta, rilevando febbre superiore a 37,5°C o sintomatologia compatibile con il Covid-19, può essere riammesso solo a seguito di presentazione alla scuola di:**

1. **attestazione**, rilasciata dal proprio pediatra/ medico curante, di rientro a scuola perché è stato seguito il percorso terapeutico-diagnostico e di prevenzione per Covid 19 previsto dai documenti nazionali e regionali, **in caso di esclusa diagnosi di Covid-19** (Nota Regione Lazio n. prot. U789903 del 14/09/2020 e nota USR Lazio n. prot. 27937 del 24/09/2020 con allegato il documento elaborato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, contenente “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici”);

OPPURE in caso di infezione da Covid -19

2. certificazione per il rientro in comunità, rilasciata dal pediatra/medico di base sulla base della attestazione di avvenuta guarigione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente (Nota Regione Lazio n. prot. U789903 del 14/09/2020);

E' ESCLUSA LA RIAMMISSIONE A SCUOLA CON LA SEMPLICE MOTIVAZIONE CHE IL PEDIATRA/MEDICO DI BASE "NON HA POSTO/CONFERMATO UN SOSPETTO di COVID 19". TALE CIRCOSTANZA DEVE ESSERE COMPROVATA SEMPRE E COMUNQUE DA ATTESTAZIONE SCRITTA, confidando nella consueta, fattiva e sicura, collaborazione delle famiglie e dei medici.

b) Un alunno che si assenta per più di 5 giorni continuativi (contando anche eventuali festivi e prefestivi senza alcuna distinzione di casi), SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DIVERSI DALLA MALATTIA, può essere riammesso a scuola solo a seguito di presentazione alla scuola di idonea certificazione del pediatra/medico curante, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 -Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale (art. 7) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

c) Un alunno che si assenta fino a 5 giorni continuativi (contando anche eventuali festivi e prefestivi senza alcuna distinzione di casi) per MOTIVI DI FAMIGLIA E NON PER MALATTIA CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 può essere riammesso a scuola con DICHIARAZIONE da parte dei genitori, sotto la propria responsabilità, di assenza dovuta a motivi di famiglia e non a malattia con sintomatologia compatibile con il Covid 19;

d) Un alunno che si assenta fino a 5 giorni continuativi (contando anche eventuali festivi e prefestivi senza alcuna distinzione di casi) per MALATTIA CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 rientra nel caso a).

In generale,

- **LE ASSENZE PROGRAMMATE PER MOTIVI DI FAMIGLIA (viaggio, motivi personali, etc.) DIVERSI DALLA MALATTIA**, potranno essere **PREVENTIVAMENTE** (e non successivamente) comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non richiederà ulteriore attestazione per il rientro in classe.

- **TUTTE LE ASSENZE, DI QUALUNQUE TIPOLOGIA, ANDRANNO SEMPRE GIUSTIFICATE SUL REGISTRO ELETTRONICO UTILIZZANDO IL PIN RILASCIATO DALLA SCUOLA.**

Il Dirigente Scolastico
Anna D'Auria